



Città di Albano Laziale

SETTORE I - SERVIZIO II

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL
COMUNE DI ALBANO LAZIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Ed A BASSO CONSUMO
ENERGETICO MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA,
DA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AD ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

N. GARA: 7375935

CODICE CIG:78392788D9

Procedura aperta: ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE	2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
3. OGGETTO DELL’ APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4. DURATA DELL’ APPALTO, VARIAZIONI, OPZIONI E RINNOVI	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. REQUISITI GENERALI	9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
8. AVVALIMENTO	14
9. SUBAPPALTO	14
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. SOPRALLUOGO	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ANAC	18
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15. CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	20
16. CONTENUTO DELL’ “OFFERTA TECNICA”	27
17. CONTENUTO DELL’ OFFERTA ECONOMICA... ..	29
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
20. SEGGIO DI GARA.....	36
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	36
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	37
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	38
25. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	40
26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	41
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42
29. ULTERIORI DISPOSIZIONI	42
30. MODALITÀ DI RICORSO	44

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Albano Laziale (di seguito denominato Stazione Appaltante o Ente), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento del servizio di trasporto scolastico a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e fino all'anno scolastico 2022/2023 (dal primo giorno di scuola, indicativamente metà settembre 2019, all'ultimo giorno di scuola, indicativamente fine giugno 2023 con le interruzioni estive), come meglio specificato nel progetto del servizio posto a base di gara ed approvato con Delibera di G.C. n. 58 del 12 marzo 2019 e successive integrazioni approvate con Determina Dirigenziale n 568 del 20/03/2019.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 e dell'art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti anche indicato, più semplicemente, "Codice") la presente gara d'appalto viene indetta dal Comune di Albano Laziale, Settore I - Servizio II.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 51 – comma 1 – del D. Lgs. n. 50/2016 il presente appalto non è stato diviso in lotti funzionali in considerazione delle caratteristiche del servizio da espletare.

Il presente appalto è soggetto all'obbligo di rispetto della clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'aggiudicatario, pertanto, sarà tenuto al riassorbimento del personale attualmente impiegato nei servizi, in applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e secondo la propria organizzazione aziendale.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina a Contrarre del Comune di Albano Laziale n. 791 del 23/04/2019 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95, comma 2 e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. La scelta del criterio dell'OEPV è motivata dalla peculiare natura del servizio oggetto della presente procedura di gara ed è conforme alle disposizioni dell'art. 95, comma 3 – lett. a), del Codice in quanto trattasi di "servizio ad alta intensità di manodopera", ai sensi dell'art. 50 - comma 1 – del medesimo Codice.

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte dei documenti di gara. Il luogo di svolgimento dei lavori in appalto è il Comune di Albano Laziale. L'appalto è individuato dai seguenti codici:

- NUTS: ITE43
- CIG: 78392788D9
- CPV: 60130000-8 (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada) – Prestazione Principale
- CPV: 80410000-1 (Servizi scolastici vari) – Prestazione Secondaria

Il Responsabile Unico del Procedimento è la **dott.ssa Mariella SABADINI**, Responsabile del Settore I Servizio II, Comune di Albano Laziale, Piazza Costituente n. 1, c.a.p. 00041, telefono 06 93295219/273, telefax 06 9321124, indirizzi di posta elettronica:

- Email: affarigenerali@comune.albanolaziale.rm.it

- PEC: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto posto a base di gara composto dai seguenti elaborati:
 - a.1) Relazione di progetto;
 - a.2) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
 - a.3) Schema di contratto;
 - a.4) D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- d) Disciplinare Telematico e Timing di Gara.

I servizi in appalto dovranno essere espletati in conformità al progetto posto a base di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.albanolaziale.rm.it> nella sezione "**Bandi di Gara e Contratti\Bandi di Gara e contratti attivi**" nella pagina dedicata allo specifico appalto e sul portale Net4market al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucalbanolaziale nell'apposita sezione "**Elenco bandi e avvisi in corso**"

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del R.U.P. ai recapiti ed indirizzi indicati nel precedente **Paragrafo 1.**

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione nei giorni feriali di lunedì e giovedì (dalle ore 15:30 alle ore 17:30) e nei giorni feriali di martedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 8.30 alle ore 11.00), o previo appuntamento telefonico ai numeri in precedenza indicati, entro e non oltre il **termine di dieci giorni antecedenti** alla data di presentazione delle offerte come indicata al **punto IV.3.3** del bando di gara.

La gara d'appalto si svolgerà in modalità telematica secondo le indicazioni contenute nel presente **Disciplinare di Gara** e nel **Disciplinare Telematico e Timing di Gara** che qui si intende integralmente richiamato.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità indicate nel paragrafo "**1) Richiesta di Chiarimenti – Forum**" del **Disciplinare Telematico e Timing di Gara**, cui si rimanda.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta e devono essere inoltrate non oltre il **termine perentorio di dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** come indicato al **punto IV.3.3** del bando di gara.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato ai punti precedenti e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad un indirizzo di posta elettronica (anche PEC) anche se appartenente al Comune di Albano Laziale.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in conformità alle indicazioni del **Disciplinare Telematico e Timing di Gara**, non oltre il termine di **sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** come indicato al **punto IV.3.3** del bando di gara.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono **invitati a prendere regolarmente visione**, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, di eventuali pubblicazioni e/o avvisi presenti nella sezione dedicata alla specifica gara e nello spazio condiviso denominato "**Chiarimenti**", collegandosi al sito internet del Comune:

<http://www.comune.albanolaziale.rm.it>

ed accedendo alla sezione "**Bandi di Gara e contratti/Centrale Unica di Committenza/Piattaforma Telematica - CUC**".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, **solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri l'indirizzo di posta elettronica**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative allo svolgimento della procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

2.1. protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it

2.2. indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al R.U.P.; diversamente il medesimo ed il Comune di Albano Laziale declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.**

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice **la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.**

In caso di avvalimento, **la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.**

In caso di subappalto, **la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.**

In pendenza del termine di deposito delle offerte, come previsto nel **Timing di Gara**, la Stazione Appaltante potrà utilizzare anche l'ambiente "**Chiarimenti**" di cui al precedente paragrafo 2.2. per eventuali comunicazioni ai concorrenti e, anche successivamente a detto termine, per le comunicazioni di carattere generale.

3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, in considerazione del servizio da affidare, non risulterebbe economicamente conveniente né tecnicamente possibile la suddivisione in lotti laddove l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale intrinseca ed estrinseca efficienza delle prestazioni affidate.

La gara ha per oggetto l'affidamento, ad operatore economico qualificato nel settore trasporti, del servizio di trasporto scolastico, a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, comprensivo del servizio di custodia, sorveglianza ed accompagnamento presso le scuole del territorio e limitrofe per i propri residenti. È compreso altresì il trasporto da e per le palestre comunali e convenzionate durante gli orari scolastici, il tempo pieno e prolungato, oltre il trasporto di disabili, anche con veicoli appositamente attrezzati, anche presso istituti superiori. È compreso, inoltre, il trasporto per uscite didattiche nel Comune di Albano Laziale e Comuni limitrofi (esclusa Roma).

L'affidatario, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà essere dotato di una struttura adibita ad uffici per l'utenza e di deposito automezzi, nonché di idonei mezzi di trasporto, in modo tale da garantire i tempi previsti dal citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini del presente appalto si individuano le seguenti prestazioni

n.	Descrizione servizi	CPV	Principale Secondaria	Importo
1	Trasporto scolastico	60130000-8	Principale	3.175.949,70
2	Servizio di assistenza	80410000-1	Secondaria	1.369.050,30
Totale				4.545.000,00

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

Il valore stimato complessivo dell'appalto, per tutta la durata quadriennale del servizio, è di € 4.545.000,00 (euro quattromilionicinquecentoquarantacinquemila/00), di cui:

a) quanto ad € 3.600.000,00 (euro tremilioneisecentomila/00), oltre IVA, presunti a carico del Comune, di cui € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e stimati nel D.U.V.R.I.;

b) quanto ad € 945.000,00 (euro novecentoquarantacinquemila/00), IVA compresa, presunti provenienti dal ricavo della vendita degli abbonamenti. Tale somma, che sarà erogata direttamente dagli utenti abbonati all'affidatario, è stata quantificata in base alle tariffe vigenti determinate con deliberazione di G.C. n 249 del 27.12.2018 in misura pari ad € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni mese e per ogni utente abbonato, a partire dall'a.s. 2019/2020.

L'importo stimato dell'appalto è calcolato sulla scorta del costo unitario chilometrico, soggetto a ribasso d'asta, pari a €/km 5,2844 (euro al chilometro cinque virgola duemilaottocentoquarantaquattro), riferito ad un chilometraggio medio annuo pari a circa km 215.020 (chilometri duecentoquindicimilaventi) e, pertanto, ad un chilometraggio complessivo nell'arco della durata quadriennale del contratto pari a circa km 860.079 (chilometri ottocentosessantamilaasettantanove).

I costi per l'attuazione delle misure di sicurezza, stimati nel D.U.V.R.I. e quantificati nella misura su indicata, sono stati predeterminati e stimati dalla Stazione Appaltante: essi sono tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 23 – comma 15 – del D. Lgs. n. 50/2016. Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante e, pertanto, sono congrui per definizione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare minime variazioni sia negli orari che nei percorsi, senza che tali variazioni possano incidere sul corrispettivo, come descritto nel Capitolato Speciale d' Appalto.

Costo della manodopera: Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice Il costo della manodopera, compreso nell'importo dei servizi posto a base d'asta e soggetto a ribasso d'asta, è stato stimato – per l'intera durata quadriennale del contratto – in misura pari ad Euro 2.796.130,00 (euro duemilioneisettecentonovantaseimilacentotrenta), arrotondato, come da relazione di progetto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.

Oneri aziendali della sicurezza e Costi della Manodopera: Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare:

- i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione ai quali la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 - comma 5, lett. c) - del Codice;
- i propri costi della manodopera in relazione ai quali la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 95, comma 5 – lett. d), del Codice.

Il corrispettivo dell'appalto è dato **"a misura"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lettera eeeee), e dell'art. 59, comma 5bis, del Codice.

Finanziamento: l'affidatario del servizio riscuoterà ed incasserà direttamente il costo dell'abbonamento mensile dagli utenti. Il Comune interverrà con pagamenti mensili su fatturazione elettronica secondo l'importo che verrà aggiudicato e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'appalto, per la parte di competenza della Stazione Appaltante, è finanziato con fondi propri del bilancio del Comune di Albano Laziale.

Anticipazione: l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 sarà calcolata con riferimento all'importo contrattuale relativo al primo anno scolastico e relativamente alla quota di corrispettivo di competenza del Comune.

Pagamenti: le modalità di pagamento del corrispettivo sono indicati all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda.

4. DURATA DELL' APPALTO, VARIAZIONI, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'affidamento è pari a **quattro anni scolastici**, decorrenti dall'anno scolastico 2019/2020 e fino all'anno 2022/2023, nel rispetto del calendario scolastico regionale ed in funzione delle indicazioni fornite dalle Istituzioni scolastiche (con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza maggiore, ad esempio: sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, eventi naturali, eccetera): indicativamente dal primo giorno di scuola (in genere metà settembre) all'ultimo (in genere metà giugno, eccetto 30 giugno per le scuole dell'infanzia).

Alla scadenza su indicata il contratto cessa di avere efficacia senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo. È escluso il rinnovo tacito.

È ammessa la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e dell'art. 7, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto. In tale caso la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.2 Variazioni, opzioni e rinnovi

In corso d'opera il contratto d'appalto potrà essere modificato solamente nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 (varianti in corso d'opera).

Per l'appalto in oggetto non sono previsti rinnovi.

Per l'appalto in oggetto non sono previste opzioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I requisiti di cui ai successivi **paragrafi 7.2 e 7.3** del presente disciplinare di gara dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e lett. c), del Codice **devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice e dal presente Disciplinare**, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 - lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 - lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 – lett. c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare per l'affidamento dei servizi in appalto è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 - lett. f), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di Integrità** di cui allo schema approvato con Delibera di G.C. n. 216 del 21.11.2018 **costituisce causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1 - comma 17 - della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara e nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 - lett. b), del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare.

7.1 - Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (codici ATECO attivati: 49.39.09).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la **comprova del requisito** la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

- b) possesso di **idonee referenze bancarie**, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, da cui risulti che la ditta concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni dell'art. 86 e dell'Allegato XVII del Codice mediante trasmissione delle suddette referenze bancarie in originale o copia conforme all'originale, in conformità all'autocertificazione del concorrente resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando la pertinente parte del **Modello (2)** allegato al presente disciplinare.

- c) possesso di **fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016, 2017 e 2018) di importo non inferiore, per ciascun esercizio finanziario, ad € 2.272.500,00 (duemilioniduecentosettantaduemilacinquecento/00), IVA esclusa ed arrotondato per difetto, pari a **due volte l'importo annuo posto a base d'asta** previsto in appalto.

La **comprova del requisito** è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- d) possesso di **fatturato specifico minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016, 2017 e 2018) di importo non inferiore, per ciascun esercizio finanziario, ad € 1.704.375,00 (unmilionesettecentoquattromilatrecentosettantacinque/00), IVA esclusa ed arrotondato per difetto, pari ad **una volta e mezzo l'importo annuo posto a base d'asta** previsto in appalto.

Per specifico settore di attività si intende il trasporto scolastico.

La **comprova del requisito** è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice mediante trasmissione delle fatture emesse in originale o copia conforme all'originale, in conformità all'autocertificazione del concorrente resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando la pertinente parte del **Modello (2)** allegato al presente disciplinare nella quale è indicato l'elenco dei servizi svolti con specificazione, per ciascun servizio: del Committente, dell'esercizio finanziario di riferimento e dell'ammontare del relativo fatturato - IVA esclusa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7.2 lett. c) e lett. d) è richiesto per motivazioni legate alle caratteristiche del servizio oggetto dell'affidamento per il quale occorre garantire necessariamente la continuità di svolgimento e l'affidabilità dell'affidatario. Risulta, pertanto, di fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di comprovata solidità nonché di capacità economico-finanziarie idonee a garantire, nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo e quantitativo del servizio prestato: ciò, come già detto, in considerazione anche della rilevanza dell'ambito di riferimento ed al fine della valutazione della congruità della capacità produttiva dell'affidatario che dovrà garantire che i servizi affidati siano prestati tenuto conto dell'obbligo di garantire la corretta, regolare e continua esecuzione contrattuale.

7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

- e) possesso delle seguenti **certificazioni** rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee (art. 84, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016):

e.1 - **Certificazione ISO 9001:2015** per la gestione ed erogazione del servizio di trasporto scolastico presso le strutture scolastiche (sistema di Gestione Qualità)

e.2 - **Certificazione ISO 14001:2015** sul Sistema di Gestione Ambientale (SGA).

e.3 - **Certificazione UNI EN ISO 39001** sul Sistema di Gestione della Sicurezza Stradale

La **comprova del requisito** è fornita, secondo le disposizioni dell'art. 86 e dell'Allegato XVII del Codice, mediante trasmissione della suddetta certificazione in originale o copia conforme all'originale in conformità all'autocertificazione del concorrente resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando la pertinente parte del **Modello (2)** allegato al presente disciplinare.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 82, comma 2, ed all'art. 87, commi 1 e 2, del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- f) il concorrente deve avere svolto con buon esito, nell'ultimo quinquennio 01.01.2014-31.12.2018, **almeno due servizi di trasporto scolastico**, ciascuno di durata pari ad almeno tre anni consecutivi, in Comuni di pari classe demografica (popolazione tra 20.000 e 59.999 abitanti) o superiore. Si intendono svolti con buon esito i servizi che sono stati eseguiti senza incorrere in gravi contestazioni, senza l'instaurazione di un contenzioso e nel pieno rispetto delle clausole contrattuali.

La **comprova del requisito** è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII - parte II - del Codice e con riferimento all'autocertificazione del concorrente resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando la pertinente parte del **Modello (2)** allegato al presente disciplinare, con le seguenti modalità:

- in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
- produzione in originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati:
- produzione in originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

g) Il concorrente deve avere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, un centro di deposito ed uffici con indirizzo, configurazione giuridica della disponibilità (proprietà, affitto, comodato...) e tutte le autorizzazioni di legge.

7.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Si premette che:

- nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.
- la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d) - e) - f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 - lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al possesso di referenze bancarie** di cui al punto 7.2 - lett. b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al punto 7.2 - lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al punto 7.2 - lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il **requisito** di cui al precedente punto 7.3 - lett. e) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale il **requisito** di cui al precedente punto 7.3 - lett. f) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al punto 7.3 - lett. g) deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b), del Codice

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice e dal presente Disciplinare, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

7.5 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2 - lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 - lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. c), del Codice devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice e dal presente Disciplinare, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 - lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del medesimo Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 - comma 3 - del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice: in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art.105 - comma 13 - del Codice la Stazione Appaltante, su richiesta del subappaltatore, procederà al pagamento diretto delle prestazioni da esso rese nell'ambito del presente appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad euro 90.900,00 (euro novantamilanovecento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 - comma 1 - del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 - comma 1 - del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale presso il "Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Albano Laziale – Via della Rimembranza n. 10" - IBAN IT 31 R 01030 38860 000 000 622239;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

Città di Albano Laziale Settore I - Servizio II

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 (centottanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scannerizzata autentica o conforme, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d), e), f), g), del Codice solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o **tutte le imprese retiste** che partecipano alla gara **siano in possesso della predetta certificazione**;

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Viene richiesta, come **condizione necessaria per la partecipazione alla gara**, la presa visione da parte del concorrente dei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Codice.

La persona che effettuerà il sopralluogo dovrà rilasciare la "**dichiarazione di presa visione dei luoghi**" secondo i contenuti del **Modello [4]** allegato al presente disciplinare.

Il sopralluogo non è assistito da personale della Stazione Appaltante.

Terminato il sopralluogo, il R.U.P. o il dipendente della Stazione Appaltante incaricato (fermo restando la correttezza/completezza della documentazione esibita) prenderà atto della su indicata "**dichiarazione di presa visione dei luoghi**" e rilascerà, al dichiarante, una copia sottoscritta di detta presa d'atto che dovrà essere allegata, in copia scannerizzata, alla documentazione di gara come condizione di ammissione alla gara stessa.

La suddetta presa d'atto sarà rilasciata unicamente nei giorni di apertura al pubblico e/o previo appuntamento con il R.U.P., ai relativi recapiti indicati nelle premesse del presente disciplinare ed al punto I.1 del bando di gara.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti la suddetta documentazione andrà prodotta dalla sola impresa mandataria.

L'obbligo del sopralluogo presso i plessi scolastici, al fine di constatare la consistenza del servizio e predisporre le modalità ottimali di prestazione dello stesso, concerne una attività strumentale che la Stazione Appaltante, data la peculiarità in relazione alla dislocazione degli edifici ed alle caratteristiche del territorio, ritiene necessaria.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori oggetto dell'appalto.

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione dei luoghi e/o del ritiro della documentazione e/o del rilascio di dichiarazioni in ordine alla presa visione dei luoghi dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto, da redigere preferibilmente secondo il **Modello [3]** allegato al presente disciplinare.

Il medesimo soggetto non può effettuare il sopralluogo per la presa visione di luoghi per soggetti diversi separatamente partecipanti alla gara d'appalto, pena l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si siano avvalsi del medesimo soggetto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente gara d'appalto verrà svolta con **modalità telematica**.

Per le modalità ed i termini perentori di presentazione dell'offerta si fa riferimento alle disposizioni del **Disciplinare Telematico e Timing di Gara** che qui si intendono integralmente richiamate.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ed i relativi modelli allegati, nonché l'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il **DGUE** dovrà essere compilato **on line** utilizzando la piattaforma telematica e secondo le specifiche indicate nel **Disciplinare Telematico e Timing di Gara** che qui si intendono integralmente richiamate.

L'istanza di partecipazione alla gara [**Modello (1)**], le dichiarazioni integrative del DGUE [**Modello (2)**], la delega alla effettuazione del sopralluogo [**Modello (3)**], la dichiarazione di presa visione dei luoghi [**Modello (4)**], le dichiarazioni integrative dell'offerta economica (contenenti, altresì, il dettaglio dei costi della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza nonché le dichiarazioni da produrre in sede di gara) [**Modello (5)**] nonché il Patto di Integrità [**Modello (6)**] potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet:

<http://www.comune.albanolaziale.rm.it>

nella sezione "**Bandi di Gara e Contratti\Bandi di Gara e contratti attivi**" nella pagina dedicata allo specifico appalto.

Sull'istanza di partecipazione dovrà essere applicata la marca da bollo del valore corrente. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti per la regolarizzazione fiscale.

L'obbligo di apporre la marca da bollo potrà essere assolto:

a) tramite apposizione ed annullamento, prima della scansione del documento, della marca da bollo del valore

Città di Albano Laziale Settore I - Servizio II

corrente sull'istanza di partecipazione cartacea trattenuta presso il concorrente e resa disponibile agli organi di controllo ed alla Stazione Appaltante. A tal proposito il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione al codice identificativo di quattordici cifre identificativo della marca da bollo apposta ed alla data di emissione della stessa [vedi **Allegato al Modello (1)**];

b) in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.p.r. n. 642/1972 e s.m.i., previa richiesta ed autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. A tal proposito il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione al codice di autorizzazione, alla data dell'autorizzazione ed alle modalità di pagamento vedi **Allegato al Modello (1)**].

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia scannerizzata autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "**Documentazione Amministrativa**" di cui al successivo **paragrafo 15**, si applica l'art. 83 - comma 9 - del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **centottanta giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 - comma 4 - del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell' art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "**Documentazione Amministrativa**" necessaria per partecipare alla gara d'appalto contiene:

- la domanda di partecipazione, in bollo, redatta preferibilmente secondo il **Modello (1)** ed il relativo **Allegato** contenente le dichiarazioni da rendere per partecipare alla procedura di gara (vedi punto 15.1);
- il **DGUE** (vedi punto 15.2);
- le dichiarazioni integrative al DGUE (vedi punto 15.3.1);
- la documentazione a corredo (vedi punto 15.3.2);
- la documentazione e le dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (vedi punto 15.3.3);
- il Patto di Integrità (vedi punto 15.3.4).

La "**Documentazione Amministrativa**" va redatta in conformità alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare di Gara e nel **Disciplinare Telematico e Timing di Gara**, che qui si intendono integralmente richiamate, e va prodotta (mediante caricamento nella piattaforma telematica) entro i termini indicati nel medesimo **Timing di Gara**. Si richiamano, in particolare, le disposizioni del successivo punto 15.4 del presente disciplinare.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, in bollo del valore corrente, è redatta preferibilmente secondo il **Modello [1]** e relativo **Allegato** predisposto dalla Stazione Appaltante, che contiene – tra l'altro - le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente deve rendere, **pena l'esclusione** fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 – comma 9 – del Codice, tutte le dichiarazioni indicate nel **Modello [1]** e relativo **Allegato**, nessuna esclusa, che siano pertinenti al concorrente stesso ed alle modalità di partecipazione alla gara. A tal fine i contenuti del suddetto **Modello (1)** e del relativo **Allegato** si intendono qui integralmente richiamati a formare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

15.1.1 La domanda è prodotta e sottoscritta:

- 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- 2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, ognuno dei quali – pertanto – sarà tenuto a produrre la propria domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il **Modello [1]** e relativo **Allegato**;
- 3) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - 3.1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 3.2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ognuno delle quali – pertanto – sarà tenuta a produrre la propria domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il **Modello [1]** e relativo **Allegato** ;
 - 3.3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara che – pertanto – sarà tenuta a produrre la propria domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il **Modello [1]** e relativo **Allegato**;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 - lett. b) e c), del Codice la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 47, comma 2 e comma 2 bis, del Codice.

Il concorrente allega al **Modello [1]** e relativo **Allegato**:

- a) copia scannerizzata di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore – ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente deve compilare il DGUE esclusivamente in modalità *on line* utilizzando la procedura informatica abilitata presso la piattaforma telematica e secondo le indicazioni del **Disciplinare Telematico e Timing di Gara**, che qui si intendono integralmente richiamate

Il **DGUE**, sia relativamente al concorrente che relativamente alle eventuali imprese ausiliarie e subappaltatrici, va compilato in conformità alle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni di seguito indicate

Parte I

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II

Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede, oltre alla compilazione delle sezioni A e B, anche la compilazione della sezione C nella quale il concorrente deve indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

In caso di ricorso all'avvalimento nella **Documentazione Amministrativa** il concorrente, **per ciascun operatore economico ausiliario, deve allegare:**

1. **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
2. **dichiarazioni integrative del DGUE** relative all'operatore economico ausiliario redatte, in conformità ai contenuti del **Modello (2)**, secondo le specifiche di cui al successivo **punto 15.3** del presente Disciplinare di Gara;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.p.r. n. 445/2000, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 - comma 1 - del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6. **PASSOE** dell'ausiliaria;
7. dichiarazione dell'ausiliaria relativa al possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure **dichiarazione dell'ausiliaria** di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
8. dichiarazione dell'ausiliaria relativa al possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; (in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "**black list**")

In caso di ricorso al subappalto si richiede, oltre alla compilazione delle sezioni A e B, anche la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare l'elenco dei **lavori che intende e/o deve subappaltare** con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III

Motivi di esclusione

Il concorrente (nonché l'ausiliaria) deve dichiarare, **pena l'esclusione**, di non trovarsi nelle condizioni previste dal **paragrafo 6** del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Il concorrente (nonché l'ausiliaria) deve fornire, **pena l'esclusione**, le dichiarazioni integrative in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 – lett. f-bis) ed f-ter), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per partecipare alla gara d'appalto. Tali dichiarazioni integrative sono rese utilizzando preferibilmente il **Modello (2)**, allegato al presente Disciplinare di Gara, ed in conformità al successivo **punto 15.3** del presente Disciplinare.

Parte IV

Criteri di selezione

Il concorrente (nonché l'ausiliaria, per quanto di pertinenza) deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue, relativo al punto III.2 del bando di gara:

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI

Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE nonché le dichiarazioni integrative di cui al Modello (2) devono essere presentati:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di **aggregazioni di imprese di rete**: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 - 2 e 5 - lett. l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il **Modello (2)** predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente Disciplinare di Gara, deve rendere, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, le seguenti dichiarazioni integrative al **DGUE**, con le quali:

1. Dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 – lett. c) – lett. cbis) – lett. cter) - lett. f-bis) e f-ter), del Codice;
2. Dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, precisando che:
 - 2.1** - Le ulteriori figure che, pur nominalmente diverse, svolgono funzioni sostanzialmente analoghe a quelle del direttore tecnico perché investite di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'appalto, saranno tenute, a pena di esclusione dalla gara, a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, del Codice (ad esempio: gestore dei trasporti e/o altre figure simili);
 - 2.2** - in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e - comunque - sino alla presentazione dell'offerta l'esclusione e il divieto operano nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse in nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e – comunque – sino alla presentazione dell'offerta nonché i cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo i quali devono considerarsi "soggetti cessati" per l'operatore economico che, in tal caso, dovrà indicare anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti.
3. Dichiarare di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 80 – comma 4 – del Codice, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla presente procedura di gara qualora la Stazione Appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso operatore non ha ottemperato agli

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

4. Dichiaro di essere consapevole che, relativamente alla presente gara d'appalto, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 80 – comma 10 – del Codice nonché, ai sensi dell'art. 80 – comma 2 – del Codice, quanto previsto dall'art. 34 bis – commi 6 e 7 – del D. Lgs. n. 159/2011.
5. Dichiaro remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. Dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara nonché la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto nonché di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata rendendo, in particolare, nel singole dichiarazioni indicate nel **Modello (2)** che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
7. Dichiaro di accettare il Patto di Integrità approvato dal Comune di Albano Laziale con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 21.11.2018 che, debitamente sottoscritto, viene allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
8. Dichiaro di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento" adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 200 del 27.10.2016 reperibile sul sito internet del Comune www.comune.albanolaziale.rm.it nella sezione "Albo Pretorio/Delibere" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. Dichiaro di accettare, ai sensi dell'art. 100 - comma 2 - del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
10. Dichiaro di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
11. Dichiaro di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010) oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia scannerizzata autentica o conforme, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "**black list**");
12. Dichiaro di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; (Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
13. Dichiaro di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione e di allegare, pertanto, la copia scannerizzata della dichiarazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla stazione appaltante secondo le modalità previste nel **punto 11** del presente Disciplinare di gara;
14. Dichiaro di essere in possesso del requisito previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice e allega copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della relativa certificazione in conformità alle indicazioni del **punto 10** del Disciplinare di Gara;
15. (*ove ricorra la fattispecie*) Dichiaro che l'impresa è stata ammessa alla procedura di concordato

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, comma 5 - lett. b), e dell'art. 110, comma 3, del Codice, indicando, ad integrazione di quanto indicato nella parte III – sez. C – lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare. Dichiaro, inoltre, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare.

16. Dichiaro di impegnarsi alla verifica dell'assenza nei confronti del personale che sarà impiegato nel servizio in oggetto dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 4.3.2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) impegnandosi, altresì, a sostituire immediatamente il proprio personale che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, risulti condannato per uno dei predetti reati, dando comunicazione alla stazione appaltante del sostituto;
17. Dichiaro che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
18. Dichiaro che non ha conferito incarichi professionali o non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Stazione Appaltante da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i e che non è incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165/2001
19. Dichiaro che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare d'appalto per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
20. Dichiaro che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
21. Dichiaro che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");
22. Dichiaro che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo di un anno disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
23. Dichiaro di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1- bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. **oppure** di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1- bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell'offerta;
24. Dichiaro di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
25. Dichiaro che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
26. Dichiaro che nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
27. Dichiaro l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 – lett.c), del D.Lgs.n. 231/2001 e s.m.i. ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);

28. Dichiarare l'insussistenza o la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa della Stazione Appaltante (Comune di Albano Laziale);
29. Dichiarare l'inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
30. Dichiarare di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 (“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”) e dal D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), indicando le relative posizioni previdenziali ed assicurative;
31. Indicare i seguenti dati: domicilio eletto per le comunicazioni; codice fiscale; numero di telefono; numero di Fax; indirizzo posta elettronica; indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
32. Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
33. Fornisce le indicazioni complementari atte a dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara come previsti dal paragrafo 7 del Disciplinare di Gara e dal bando di gara.
34. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Le dichiarazioni integrative di cui ai punti precedenti devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai soggetti ausiliari cui si ricorre in caso di avvalimento;

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 - lett.b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il **PASSOE** relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice. Per gli operatori economici che presentano la **cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: copia scannerizzata autentica o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al **paragrafo 12** del presente disciplinare;
- documentazione relativa alla presa visione dei luoghi come indicato al precedente **paragrafo 11** del presente disciplinare.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente **punto 15.1.1** del presente disciplinare.

Nel caso di soggetti associati vanno prodotti i seguenti ulteriori documenti:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scannerizzata autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 - comma 4 - del Codice, la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scannerizzata autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

- **in caso di RTI costituito:** copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. la parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo 15.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.4 Disposizioni generali in ordine all'utilizzo dei modelli

Al presente disciplinare sono allegati i seguenti modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:

1. **Modello (1):** istanza di partecipazione;
2. **Modello (2):** dichiarazioni integrative del DGUE;
3. **Modello (3):** delega per sopralluogo per presa visione dei luoghi;
4. **Modello (4):** dichiarazione presa visione luoghi;
5. **Modello (5):** tabelle per l'indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali;

L'utilizzazione dei suddetti modelli è facoltativa: essi possono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i suddetti modelli per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni necessari per partecipare alla presente gara, come richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare, egli resta l'unico responsabile dell'esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle richieste di cui al presente Disciplinare di Gara.

Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:

- 1 - non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi dei suddetti modelli che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nel presente Disciplinare di Gara;
- 2 - non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel modello.

L'errata e/o incompleta compilazione del **DGUE** e/o degli altri modelli allegati al presente Disciplinare di Gara e/o la produzione di dichiarazioni e/o modelli il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al presente disciplinare comporta l'esclusione dalla gara del concorrente, trovando applicazione, comunque, le disposizioni dell'art. 83 - comma 9 - del D. Lgs. n. 50/2016, in merito alla sanatoria delle irregolarità.

Il mancato adempimento alle disposizioni della presente sezione del Disciplinare di Gara costituisce irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 83, comma 9, del Codice, fatto

Città di Albano Laziale Settore I - Servizio II

salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, dell'assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

16. CONTENUTO DELLA "OFFERTA TECNICA"

L'offerta tecnica andrà redatta ed inserita nel sistema in conformità alle disposizioni del **Disciplinare Telematico e Timing di gara** che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte nonché entro i termini previsti dal citato **Timing di Gara**.

L'offerta tecnica dovrà contenere la soluzione offerta dal concorrente con l'indicazione di quali migliori soluzioni tecnico-organizzative, quali risorse e metodologie, quali soluzioni tecnologiche, quali accorgimenti attiverà per migliorare le finalità ed i livelli prestazionali stabiliti nel progetto del servizio posto a base di gara.

La documentazione prodotta nell'offerta tecnica dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative del concorrente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste derivanti mediante il raffronto di tali proposte con le scelte proprie del progetto dei servizi posto a base di gara. Tutte le soluzioni migliorative proposte dal concorrente non potranno comportare alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante rispetto all'importo complessivo offerto dall'operatore economico come risultante dall'offerta economica.

Dai documenti dell'offerta tecnica non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento riconducibile all'offerta economica.

L'offerta migliorativa non potrà modificare l'impostazione dei servizi posti a base d'asta e riguarderà esclusivamente le soluzioni tecniche, strutturali ed organizzative che l'operatore economico concorrente intende adottare per lo svolgimento delle prestazioni in appalto.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed in carta semplice, sulla scorta delle indicazioni contenute nel presente paragrafo del disciplinare di gara.

Nella formulazione della propria offerta tecnica il concorrente dovrà rispettare le condizioni sotto indicate:

- a) pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta;
- b) l'offerta tecnica dovrà essere illustrata da relazioni, elaborati grafici e da ogni altra documentazione a sostegno, anche relativa a servizi già svolti dall'operatore economico ed attinenti l'oggetto dell'appalto. Essa dovrà permettere tanto la valutazione della fattibilità delle proposte dell'operatore economico concorrente, quanto l'individuazione analitica dei vantaggi da queste producibili, mediante il raffronto di tali proposte con le scelte proprie del progetto posto a base di gara;
- c) nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni sotto indicate:
 - c.1) pena l'esclusione dalla gara, non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta;
 - c.2) l'offerta tecnica dovrà essere illustrata da relazioni, elaborati grafici e da ogni altra documentazione a sostegno, anche relativa a servizi già svolti dall'operatore economico ed attinenti l'oggetto dell'appalto. Essa dovrà permettere tanto la valutazione della fattibilità delle proposte dell'impresa concorrente, quanto alla individuazione analitica dei vantaggi da queste producibili, mediante il raffronto di tali proposte con le scelte proprie del progetto del servizio posto a base di gara.
 - c.3) per uniformità di presentazione, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica, ad eccezione degli elaborati grafici e/o tabellari, dovranno essere presentati con i seguenti parametri: facciate in formato A4 o A3 (nelle quantità sopra stabilite); carattere Arial, dimensione minima del carattere 12, interlinea singola; margini superiori ed inferiori pari a 2 cm, sinistro 1,5 cm, destro 1,5 cm; rilegatura 0,5 cm.
 - c.4) il numero massimo di pagine ammesso per ciascun criterio oggettivo è stabilito tassativamente in n. 8 (otto) facciate formato A4 per le relazioni e n. 8 (otto) facciate formato A3 per la documentazione

Città di Albano Laziale Settore I - Servizio II

grafica, schede, depliant, ecc. ;

c.5) per quanto sopra, la presentazione di un'offerta tecnica costituita da un numero di facciate superiore a quanto sopra stabilito non comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, ma implicherà la valutazione dei soli elementi rientranti nella quantità delle facciate ammesse. Alla stessa stregua, non saranno presi in considerazione, quindi non potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, tutti quegli elementi che, seppur descritti nelle facciate ammesse, non siano realizzabili indipendentemente da altri elementi descritti nelle facciate eccedenti il numero ammesso;

c.6) l'offerta tecnica, ai fini della attribuzione del punteggio premiante, dovrà far riferimento specificatamente e separatamente, agli elementi oggetto di valutazione come di seguito elencati:

c.7) le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia comunque applicabile ai servizi in appalto.

c.8) l'offerta migliorativa non potrà modificare soluzioni e scelte proprie dei documenti posti a base di gara.

d) ogni allegato, numerato progressivamente da 1 a 4, riguarderà ognuno dei criteri di valutazione di seguito indicati. Su ciascuno di essi dovrà essere riportata, rispettivamente, la seguente dicitura:

d.1) OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO da anno scolastico 2019/2020 ad anno scolastico 2021/2022 "

OFFERTA TECNICA : **Criterio (1)** – Progetto relativo alla qualità del parco veicoli e dei servizi di manutenzione, di impiego, di confort offerti.

d.2) OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO da anno scolastico 2019/2020 ad anno scolastico 2021/2022 "

OFFERTA TECNICA : **Criterio (2)** – Progetto relativo alla qualità del servizio, ad eventuali servizi aggiuntivi offerti, alle proposte migliorative ed innovative

d.3) OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO da anno scolastico 2019/2020 ad anno scolastico 2021/2022 "

OFFERTA TECNICA : **Criterio (3)** – Progetto relativo alle modalità organizzative, operative e di controllo del servizio

d.4) OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO da anno scolastico 2019/2020 ad anno scolastico 2021/2022 "

OFFERTA TECNICA : **Criterio (4)** – Progetto relativo al piano del personale, in termini di qualità e di formazione, progetto dettagliato per il rispetto della clausola sociale: numero dei lavoratori beneficiari e relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico);

La mancata presentazione del progetto di riassorbimento del personale, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 "clausola sociale", anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza che l'offerta è considerata condizionata e, pertanto, inammissibile.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione di cui al **punto 15.1.1** del presente disciplinare.

17. CONTENUTO DELL "OFFERTA ECONOMICA"

L'offerta economica andrà redatta ed inserita nel sistema in conformità alle disposizioni del **Disciplinare Telematico e Timing di Gara** che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte nonché entro i termini previsti dal citato **Timing di Gara**.

La procedura di gara è impostata con sistema "**Busta Chiusa Telematica**": l'operatore economico, fin dalla prima fase di indizione della gara ed entro il termine ultimo di caricamento della documentazione amministrativa come previsto nel **Timing di Gara**, deve registrare a sistema il numero seriale (**codice**

Città di Albano Laziale Settore I - Servizio II

univoco vincolante) rilasciato dalla marcatura temporale apposta sul file formato *.xls contenente l'offerta economica (**SchemaOfferta.xls**). L'offerta economica è così vincolata e non può essere più modificata. Lo schema di offerta in formato *.xls caricato nel sistema dovrà essere corrispondente, **pena l'esclusione dalla gara**, al numero seriale precedentemente registrato ed il sistema mostrerà il suo contenuto solo in caso di positiva corrispondenza del codice mediante il quale viene garantito che l'offerta economica sia esatta-mente quella predisposta prima della data di scadenza per l'inserimento nel sistema della "**Documentazione Amministrativa**", pur se tale offerta economica – che non può essere più cambiata – è conservata dall'operatore economico e non dalla Stazione Appaltante ed è inserita nel sistema entro i termini previsti dalla procedura di gara.

L'offerta economica dovrà contenere il ribasso percentuale offerto sull'importo chilometrico posto a base di gara pari ad €/km 5,2844 (euro al chilometro cinque virgola duemilaottocentoquarantaquattro), al netto dell'IVA, espresso con **quattro cifre decimali**. Sulla scorta dell'importo chilometrico, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, verrà determinato il corrispettivo annuo di contratto, a carico della Stazione Appaltante, come indicato all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è formulata con le modalità indicate nel **Disciplinare Telematico e Timing di Gara** e sottoscritta come indicato al **punto 15.1.1** del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro producendo la "**Documentazione di dettaglio**" che va redatta utilizzando, preferibilmente, il **Modello (5)** predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente Disciplinare di Gara. Tale **Modello (5)** contiene:

- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della manodopera;
- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della sicurezza aziendale;

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: in sua assenza sarà chiesta la regolarizzazione mediante la sanatoria delle irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. La tabella relativa ai costi della sicurezza di cui al **Modello [5]** riporta un elenco di voci della sicurezza indicativo e non esaustivo; essa dovrà essere compilata esclusivamente per le voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere, da parte del concorrente, in relazione al presente specifico appalto e per le quali il concorrente dovrà fornire le relative giustificazioni. Le giustificazioni non potranno consistere in affermazioni generiche ma dovranno essere tali da fornire elementi oggettivi e verificabili e dovranno essere opportunamente documentate.

Il suddetto **Modello (5)** è sottoscritto come indicato al **punto 15.1.1** del presente disciplinare.

In relazione alla compilazione del **Modello (5)** si applicano le disposizioni del precedente **paragrafo 15.4** del presente disciplinare.

In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 - comma 5, lett. c) - del Codice.

L'offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente Disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta soggetto a ribasso; non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte incompatibili con la regolamentazione comunale. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 - comma 2 e comma 6 - del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Città di Albano Laziale
Settore I - Servizio II

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80 (ottanta) punti
Offerta economica	20 (venti) punti
totale	100 (cento) punti

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica						
N.	Criteri di valutazione	punti max	sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	Progetto relativo alla qualità del parco veicoli e dei servizi di manutenzione, di impiego, di confort offerti	50	1.1 - parco veicoli offerto	35	=====	=====
			1.2 - programma di manutenzione	15	=====	=====
2	Progetto relativo alla qualità del servizio, ad eventuali servizi aggiuntivi offerti, alle proposte migliorative ed innovative	15	2.1 - esigenze utenti	10	=====	=====
			2.2 - standard di qualità e quantità	5	=====	=====
3	Progetto relativo alle modalità organizzative, operative e di controllo del servizio	10	3.1 - sede dell'autorimessa	5	=====	=====
			3.2 - locali a disposizione utenti	5	=====	=====
4	Progetto relativo al piano del personale, in termini di qualità e di formazione	5	4.1 - numero del personale che si intende impiegare	=====	2	=====
			4.2 - piano di assorbimento del personale	=====	3	=====
Totale		80		75	5	0

18.1.1 - Criterio (1) – Progetto relativo alla qualità del parco veicoli e dei servizi di manutenzione, di impiego, di confort offerti (Massimo punti 50):

18.1.1.1 – Sub-criterio (1.1) - Parco veicoli offerto – (Massimo punti 35)

L'offerta tecnica dovrà contenere una descrizione esauriente del parco veicoli offerto (vedi requisiti e numero mezzi minimi da capitolato), con particolar riferimento alle caratteristiche relative ad impatto ambientale, piano di ammodernamento del parco veicoli, capacità di trasporto e soluzioni per disabili.

In particolare verranno valutate dotazioni che consentano di migliorare il confort e la sicurezza dei passeggeri e degli autisti, nonché eventuali dispositivi che consentano in tempo reale il controllo dei tragitti: l'offerta dovrà indicare in quanti e quali automezzi tali dotazioni sono o saranno installate.

Per ciascun autoveicoli devono essere indicati: marca, modello, data di immatricolazione, numero di targa, omologazione ambientale (EURO) e numero posti a sedere (compresi i mezzi di scorta).

Saranno escluse le offerte nelle quali gli autoveicoli destinati all'espletamento dei servizi in appalto non sono nella disponibilità effettiva dell'offerente.

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

Si specifica infatti che i mezzi saranno oggetto della verifica successiva all'aggiudicazione e pertanto, al momento della prova, dovranno essere nella effettiva disponibilità dell'aggiudicatario e conformi a quanto dichiarato in gara, pena la revoca dell'aggiudicazione.

18.1.1.2 – Sub-criterio (1.2) – Programma di manutenzione – (Massimo punti 15)

L'offerta tecnica - in riferimento alla parte relativa all'uso, manutenzione ed impiego dei veicoli – dovrà contenere una descrizione del programma scadenzato di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria), di pulizia e di sanificazione degli autoveicoli adibiti al servizio, indicandone la tempistica di realizzazione durante tutto il periodo di appalto, in modo che sia sempre garantita la piena efficienza e sicurezza degli automezzi stessi.

Verrà valutato l'utilizzo di materiali ecocompatibili e soluzioni innovative da proporre.

Gli standard minimi previsti negli atti di gara sono inderogabili.

18.1.2 - Criterio (2) – Progetto relativo alla qualità del servizio, ad eventuali servizi aggiuntivi offerti, alle proposte migliorative ed innovative (Massimo punti 15):

18.1.2.1 – Sub-criterio (2.1) – Esigenze degli utenti – (Massimo punti 10)

Saranno favorevolmente valutate le proposte che prevedano un'attenzione particolare alle esigenze degli utenti, con particolare riferimento all'ottimizzazione degli orari di partenza ed arrivo, all'accompagnamento, nonché eventuali proposte migliorative ed aggiuntive inerenti le esigenze di mobilità scolastica.

18.1.2.2 – Sub-criterio (2.2) – Standard di qualità e quantità – (Massimo punti 5)

L'offerta dovrà contenere la Carta dei Servizi redatta in conformità alla normativa vigente che sarà valutata in termini di:

- standard di qualità e quantità dei servizi,
- standard specifici dei servizi da garantire all'utenza,
- monitoraggio della qualità dei servizi offerti,
- monitoraggio della qualità erogata e percepita.

Si terrà conto anche della:

- innovatività dell'offerta,
- degli standard più elevati offerti,
- della concreta realizzabilità dei contenuti dell'offerta tecnica,
- dei tempi certi previsti per l'attuazione delle proposte.

Verrà favorevolmente valutato il possesso di eventuali ulteriori certificazioni di qualità oltre a quelle richieste come requisito di partecipazione alla gara.

18.1.3 - Criterio (3) – Progetto relativo alla modalità organizzative, operative e di controllo del servizio (Massimo punti 10):

18.1.3.1 – Sub-criterio (3.1) – Sede dell'autorimessa – (Massimo punti 5)

Il contenuto dell'offerta tecnica sarà valutato in relazione alla sede ed alle caratteristiche dell'autorimessa sia per quanto attiene il miglior ricovero dei mezzi che la pronta disponibilità degli stessi per il servizio di trasporto.

Verranno valutati, a titolo non esaustivo:

- la garanzia di minori emissioni inquinanti (per es. posizione rispetto ai plessi scolastici da servire),
- l'ubicazione dell'autorimessa per il pronto intervento in caso della necessità di sostituzione di veicoli in situazioni di emergenza o per altre necessità gestionali. Verranno valutate, pertanto, le tipologie di intervento e la relativa tempistica per gli automezzi destinati alla sostituzione al fine di garantire la continuità del servizio senza creare disagi all'utenza.

18.1.3.2 – Sub-criterio (3.2) – Locali a disposizione utenti – (Massimo punti 5)

L'offerta tecnica sarà valutata in relazione ai locali a disposizione degli utenti in funzione dei servizi offerti: ubicazione, caratteristiche, orari di apertura, facilità di accesso, eccetera.

Riguardo a tali servizi deve essere obbligatoriamente indicato un numero di telefono dedicato per

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

informazioni, comunicazioni, reclami, eccetera

18.1.4 - Criterio (4) – Progetto relativo al Piano del personale, in termini di qualità e di formazione (Massimo punti 5):

18.1.4.1 – Sub-criterio (4.1) – Numero del personale che si intende impiegare – (Massimo punti 2)

L'offerta tecnica sarà valutata in relazione al numero del personale che si intende impiegare per lo svolgimento dei servizi affidati.

Riguardo a tale personale vanno indicate le mansioni degli addetti per ogni autobus, sia autisti che assistenti, con specificazione della qualifica e degli anni di esperienza maturata.

Verranno valutati:

- corsi di aggiornamento/formazione svolti nell'ultimo triennio scolastico (settembre 2015/giugno 2018) per il personale che si intende impiegare nel servizio oggetto dell'appalto, indicando titolo, corso, data e durata;
- il/i piano/i di futura formazione/aggiornamento programmato/i a favore del personale che sarà impiegato nel servizio in appalto, indicando titolo, contenuto del corso e durata;

Verrà valutata con particolare favore la formazione del personale che verta su argomenti concernenti la custodia dei minori ed il supporto a disabili con difficoltà motorie.

18.1.4.2 – Sub-criterio (4.2) – Piano di assorbimento del personale – (Massimo punti 3)

Sarà valutato, con riferimento all'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 13, il Piano di assorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio di trasporto scolastico.

Per il personale che verrà riassorbito il concorrente dovrà indicare il relativo inquadramento contrattuale ed economico.

18.2 Attribuzione dei punteggi

L'attribuzione del punteggio massimo, per ciascun elemento di valutazione, è prevista solo in caso di adeguato soddisfacimento dei caratteri, in precedenza descritti, che devono connotare le proposte migliorative e le soluzioni tecniche che si intendono adottare per il raggiungimento dell'obiettivo, le quali devono denotare anche la conoscenza e la completa condivisione delle scelte operate dal Comune e poste a base di gara.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per la Stazione Appaltante attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con le formule di seguito indicate.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o maggiore di dieci, i coefficienti $V(a)_j$ potranno essere determinati, a discrezione della Commissione Giudicatrice, attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 ad 1, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie".

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione degli elementi di natura discrezionale verrà effettuata utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_j \times V(a)_j]$$

dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_j = peso o punteggio attribuito al requisito (j);
- $V(a)_j$ = coeff. della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (j), variabile tra zero e uno;
- $\sum n$ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_j$ saranno determinati come di seguito indicato.

18.2.1 – Criteri di natura discrezionale

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della precedente tabella, sarà attribuito un coefficiente della prestazione pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti

Città di Albano Laziale Settore I - Servizio II

discrezionalmente dai singoli Commissari a loro insindacabile giudizio. Allo Scopo di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi alle diverse offerte tecniche, i singoli commissari procederanno ad assegnare, discrezionalmente, per ogni criterio della tabella suindicata, un giudizio tra i sei di seguito precisati, cui corrisponde il relativo coefficiente:

Giudizio	Coefficiente V(a) _j
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Distinto	0,80
Buono	0,70
Sufficiente	0,60
Discreto	0,50
Mediocre	0,40
Insufficiente	0,30
Scarso	0,20
Molto scarso	0,10
Non valutabile	0,00

18.2.2 – Criteri di natura quantitativa

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna "Q" della precedente tabella, sarà attribuito un coefficiente della prestazione dato dalla seguente formula:

$$V(a)_j = [R / R(a)]$$

Oppure, a seconda dei casi

$$V(a)_j = [R(a) / R]$$

in modo che i punteggi attribuiti ad ogni concorrente risultino assegnati in ordine decrescente dal più favorevole per la Stazione Appaltante (punteggio massimo) al meno favorevole per la Stazione Appaltante (punteggio minimo). Nella suddetta formula si ha:

- R(a) = valore dell'elemento offerto dal concorrente (a);
- R = valore dell'elemento offerto più conveniente per la Stazione Appaltante.

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = R(a) / R_{max}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
- R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.3 Prima riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Città di Albano Laziale **Settore I - Servizio II**

18.4 Seconda riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

18.5 Soglia di sbarramento

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 56 (cinquantasei) punti relativamente al punteggio massimo complessivo attribuito all'offerta tecnica.

Il concorrente sarà escluso dalla successiva fase di gara qualora, con riferimento ai punteggi attribuiti prima della fase di prima riparametrazione, abbia conseguito un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.6 Soglia di anomalia

La soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice verrà determinata con riferimento ai punteggi assegnati alle offerte tecniche prima delle procedure di riparametrazione. Precedere la valutazione dell'anomalia alla riparametrazione consente, infatti, di ancorare le verifiche del superamento della soglia di anomalia al punteggio attribuito dalla commissione all'offerta tecnica e non al punteggio riparametrato, che è una conseguenza di un artificio necessario per rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica.

18.7 Valutazione dei punteggi finali

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente alla "Offerta Tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

18.8 Segreti tecnici e/o commerciali

A corredo dell'offerta tecnica il concorrente dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi compiutamente le singole pagine, i paragrafi, i periodi, eccetera delle informazioni, fornite con l'offerta tecnica stessa, che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della sola VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53 del Codice e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, il pieno accesso ai documenti costituenti l'offerta tecnica nella forma di estrazione di copia dell'offerta stessa e senza necessità di preventiva comunicazione ai controinteressati in quanto già informati della suddetta facoltà di accesso dalle disposizioni del presente disciplinare. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **21 Giugno 2019**, alle ore 10:00 presso la Sala Giunta, sita al Albano Laziale in Piazza costituente 1 (palazzo Savelli), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di avviso pubblicato – **almeno due giorni prima della data fissata** – sul sito internet www.comune.albanolaziale.rm.it nella sezione "**Bandi di Gara e Contratti\Bandi di Gara e contratti attivi**" nella pagina dedicata allo specifico appalto oppure mediante le modalità di comunicazione di cui al precedente **punto 2.3** del presente Disciplinare.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità di cui al

Città di Albano Laziale Settore I - Servizio II

punto precedente.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono invitati a prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul predetto sito.

Il R.U.P., eventualmente assistito da un Seggio di Gara istituito *ad hoc* (vedi Linee Guida ANAC n. 3), procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle offerte nonché a verificare, mediante accesso alla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della gara, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

In esito a tale esame il R.U.P. procederà:

- a) ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- b) ad adottare, anche in esito alle procedure di cui alla lettera precedente, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- c) a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantita dal fatto che le stesse, complete di tutta la documentazione a corredo, sono caricate sulla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento delle operazioni di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 - primo periodo, del Codice la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In particolare la Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 - comma 13 - del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 e/o attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, qualora istituita ed operativa.

In relazione alla prima fase di gara, anche a seguito delle eventuali procedure di soccorso istruttorio, la competenza in merito all'adozione del provvedimento di Ammissione/Esclusione dei concorrenti alla successiva fase di gara è attribuita al R.U.P. che provvederà mediante apposita determina dirigenziale. In relazione a tale provvedimento al medesimo R.U.P. competerà la cura dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione.

20. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'eventuale **Seggio di Gara** che eventualmente dovrà coadiuvare il R.U.P. nelle operazioni di cui al precedente **paragrafo 19** sarà nominato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 267/2000.

Il provvedimento di nomina sarà assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai membri del Seggio di Gara non devono sussistere cause ostative alla nomina né situazioni di conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6bis della legge n. 241/90. A tal fine i componenti del Seggio di Gara rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione del Seggio di Gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La **Commissione Giudicatrice** sarà nominata, con le modalità e le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016, dal D. Lgs. n. 267/2000 e dalle Linee Guida ANAC n. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione Giudicatrice sarà composta da **n. 3 (tre) membri**, oltre al Segretario Verbalizzante, **esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto**. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. Tenuto conto del differimento disposto con comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.04.2019, la Stazione Appaltante procederà ad individuare i membri della Commissione Giudicatrice - con esclusione del Presidente - all'interno dell'Ente tra il personale in possesso

Città di Albano Laziale **Settore I - Servizio II**

dei necessari requisiti.

I membri interni alla Stazione Appaltante saranno designati, sulla scorta del principio di rotazione degli incarichi, tra il personale in possesso di adeguate competenze nella materia oggetto del contratto.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice sarà comunque esterno alla Stazione Appaltante sarà individuato tra:

1 - dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 - lettera a), del Codice, che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 2.5 – lettere a), c), e) con riferimento all'oggetto della gara – delle Linee Guida ANAC n. 5;

2 - professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 2.6 – lettere a), b), d) con riferimento all'oggetto della gara – delle Linee Guida ANAC n. 5.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

I componenti della Commissione Giudicatrice devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.

I componenti della Commissione Giudicatrice ed il Segretario Verbalizzante devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5.

La Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 è responsabile della valutazione sia delle offerte tecniche che delle offerte economiche. Essa, inoltre, svolgerà funzioni di ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte.

Alla Commissione non saranno attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla Stazione Appaltante.

Nella fase di esame e valutazione delle offerte tecniche la Commissione Giudicatrice opererà in seduta riservata, le altre sedute saranno svolte in seduta pubblica.

Nella propria attività la Commissione avrà cura di ridurre al minimo indispensabile il numero delle sedute, sia pubbliche che riservate. Per l'affidamento dell'appalto in oggetto non è prevista la possibilità per i Commissari designati di lavorare a distanza.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario verbalizzante incaricato.

La stazione appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato ai precedenti punti 18.3 (prima riparametrazione) e 18.4 (seconda riparametrazione).

La commissione individua, inoltre, gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che, previa assunzione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti, procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5 - lett. b), del Codice.

La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95 - comma 9 - del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Qualora anche i punteggi relativi all'offerta tecnica siano identici si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa" o nella "Offerta Tecnica";
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 - comma 3, lett. a) - del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 - comma 4, lett. a) e lett. c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

22.1 Disposizioni generali

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi - se ritenuto necessario - del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. esclude, ai sensi dell'art. 59 - comma 3 - lett. c) e dell'art. 97 - commi 5 e 6 - del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

22.2 Verifica degli oneri aziendali della sicurezza

La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità degli oneri aziendali della sicurezza (ISO) sul primo migliore offerente nonché in tutti i casi in cui l'offerta, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 5 – lett. c) , del D. Lgs. n. 50/2016).

Ai fini della verifica di congruità degli oneri aziendali di sicurezza, l'incidenza degli Oneri Totali della Sicurezza Aziendale storici presunti (OTSA), per l'appalto in oggetto, viene stimata in misura pari a:

$$OTSA = 0,0085$$

Gli Oneri Aziendali Presunti (OAP), per l'appalto in oggetto, verranno valutati con la formula:

$$OAP = OTSA \times IOSA = 0,0085 \times IOSA$$

dove IOSA è l'importo offerto dal concorrente per il presente specifico appalto.

Il concorrente sul quale, a seguito dell'applicazione della formula parametrica su indicata, è stato riscontrato uno scostamento significativo in diminuzione (>2%) tra l'Importo della Sicurezza Offerto (ISO), da indicare nel dettaglio dell'offerta economica, e OAP sarà tenuto a produrre alla Stazione Appaltante le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo specificatamente agli oneri della sicurezza. Tale giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nell'offerta del concorrente.

Non si procederà alla verifica di congruità degli oneri della sicurezza se l'importo di sicurezza offerto (ISO), indicato nell'offerta economica, non risulta inferiore agli oneri aziendali presunti (OAP).

Si evidenzia che in sede di esecuzione contrattuale l'operatore economico è obbligato a mettere in atto le misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto.

Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, la stazione appaltante procederà al completamento della verifica dell'anomalia dell'offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il controllo da parte della stazione appaltante è svolto sempre sull'importo totale offerto degli oneri; le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie delle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare l'importo totale sicurezza offerto e potranno essere percentualmente anche non corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione del servizio.

La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri per la sicurezza.

22.3 Verifica della congruità del costo della manodopera

La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera che, in conformità alle previsioni dell'art. 95 - comma 10 - del Codice, è stato indicato dal concorrente nella propria offerta.

La suddetta verifica potrà essere effettuata in sede di procedura di accertamento della congruità dell'offerta anormalmente bassa (art. 97 del Codice) ma, comunque, dovrà essere sempre effettuata prima dell'aggiudicazione in relazione alla migliore offerta ritenuta congrua (art. 95, comma 10, del Codice).

Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Costituzione).

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà indicare il relativo costo minimo della manodopera nonché il costo complessivo relativo all'intero appalto.

Il costo della manodopera indicato nell'offerta del concorrente verrà confrontato con il costo individuato dalla Stazione Appaltante - ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice - ed indicato nei documenti posti a base di gara. Per la verifica del costo della manodopera la Stazione Appaltante farà riferimento, altresì, alla procedura di cui all'allegato alla Determina dell'ANAC (già AVCP) n. 37 del 26.07.2000.

Il concorrente sul quale, a seguito del confronto di cui al punto precedente, è stato riscontrato uno

Città di Albano Laziale **Settore I - Servizio II**

scostamento significativo in diminuzione (> 5,00 %) tra il costo della manodopera individuato dalla Stazione Appaltante e quello indicato nell'offerta economica, sarà tenuto a produrre alla stessa Stazione Appaltante le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo specificatamente al costo della manodopera. Tali giustificazioni consistono in una relazione che dovrà argomentare opportunamente il contenuto di quanto indicato nell'offerta del concorrente e dimostrare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi .

Non si procederà alla verifica di congruità del costo della manodopera se l'importo indicato dal concorrente nell'offerta economica, non risulta inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante.

Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, la Stazione Appaltante – ove previsto – procederà al completamento della verifica dell'anomalia dell'offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il controllo da parte della Stazione Appaltante è svolto sempre sull'importo totale offerto del costo della manodopera.

Le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie dalle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare il costo totale della manodopera offerto e potranno anche non essere percentualmente corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l'esecuzione delle parti di servizio.

La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al R.U.P. tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta sarà formulata dallo stesso R.U.P. che curerà l'espletamento dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 - comma 5 - Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 - comma 5 - del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 - lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

Città di Albano Laziale

Settore I - Servizio II

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, dall'art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93 - commi 6 e 9 - del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 - comma 9 - del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nei documenti di gara (Relazione di

Città di Albano Laziale Settore I - Servizio II

Progetto e Capitolato Speciale d'Appalto) che contiene il numero degli addetti con eventuale indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc..

Il personale da riassorbire sarà definito in base al "Piano di Riassorbimento" prodotti dall'affidatario nell'ambito della propria offerta tecnica.

In ordine al riassorbimento del personale, la Stazione Appaltante eseguirà un monitoraggio in ordine all'effettiva applicazione del Piano di Riassorbimento, applicando – ove necessario – le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto fino alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016_679 e del D. Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente e comunque applicabile all'appalto in oggetto, nel D.M. n. 49/2018, nel D. Lgs. n. 152/2006, negli Atti/Direttive/Linee Guida dell'ANAC (già AVCP), nel R.D. 827/1924 e nella normativa vigente in materia oltretutto in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, inoltre, si fa espresso riferimento al bando di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto, alla Relazione di progetto posto a base di gara, al **Disciplinare Telematico e Timing di Gara**, ed agli ulteriori documenti di gara nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati ed ai regolamenti comunali pertinenti l'appalto da affidare.

Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile sui siti internet indicati al punto I.1 del Bando di gara.

Il Bando e tutti gli allegati potranno essere inviati via mail, non potranno essere inviati via fax.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- 1 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- 2 - può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, commi 4 – 5 e 6, del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante (Comune di Albano Laziale) di non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 – comma 12 – del D. Lgs. n. 50/2016.

Città di Albano Laziale **Settore I - Servizio II**

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante (Comune di Albano Laziale) dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

Non saranno ammesse offerte:

1. inammissibili in quanto presentate da un offerente: che è stato escluso ai sensi dell'art. 80 del Codice; che non soddisfa i criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice; che non soddisfa i criteri di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice;
2. non conformi alle specifiche tecniche previste nei documenti di gara;
3. irregolari in quanto: non rispettano i documenti di gara; sono state ricevute in ritardo; in relazione ad esse vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta; giudicate anormalmente basse dalla Stazione Appaltante;
4. inaccettabili in quanto: presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
5. inadeguate in quanto: non presentano alcuna pertinenza con l'appalto e sono, quindi, manifestamente incongruenti, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della Stazione Appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara;
6. parziali e/o incomplete;
7. condizionate o a termine;
8. che non rispettino i criteri minimi ambientali previsti nel capitolato posto a base di gara;
9. che facciano riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
10. che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte dal concorrente in conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 72, comma 2, del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L'offerta vincolerà il concorrente per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrente dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.

Nel caso in cui non si possa dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

1. all'accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'assunzione del relativo provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all'aggiudicatario. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice nei termini e con le modalità ivi previste.

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione saranno, rispettivamente, spedite e comunicate lo stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di tale contestualità a causa della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di pubblicazione di avviso di post-informazione ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 88 e dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolve ai relativi

Città di Albano Laziale
Settore I - Servizio II

adempimenti previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

I termini tutti previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

28. MODALITÀ DI RICORSO

Contro il bando ed il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287 2315), entro i termini indicati dal D. Lgs. n. 104/2010.

Albano Laziale, lì _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Mariella Sabadini